

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO**

**– VENEZIA**

**Ricorre** la dott.ssa **Chiara Vitali**, (c.f. VTLCHR80R60F205W), nata a Milano il 20/10/1980 rapp.ta e difesa g. m. su foglio separato dall'avv. Ezio Maria Zuppari (C.F. ZPPZMR62T06F839N) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) con loro elett.te dom.ta presso gli indirizzi PEC [eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it); [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it) (fax 081/663383);

**contro:**

il MI in persona del Ministro p.t.

l'USR del Veneto in persona del legale rapp.te p.t.;

l'USP di Venezia in persona del legale rapp.te p.t.

la Commissione di concorso per il Veneto in persona del legale rapp.te p.t.;

**per l'annullamento in parte qua:**

**a)** della GPS per la provincia di Venezia pubblicata in data 4 settembre 2020 dall'USR per il Veneto laddove assegna alla ricorrente per la classe di concorso AB24 punti 118,50 e la colloca in 19° posizione e per la classe di concorso AC24 punti 104,50 e la colloca in 11° posizione e del relativo avviso di pubblicazione;

**b)** degli atti di data e numero sconosciuto della Commissione Esaminatrice con i quali sono stati valutati i titoli professionali e di servizio della ricorrente;

**c)** dei provvedimenti adottati dalla Commissione Esaminatrice e/o dall'Amministrazione Scolastica di numero e data sconosciuti e con i quali è stato respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il suo

errato posizionamento nella graduatoria provvisoria e conseguentemente del rinnovato giudizio di attribuzione del punteggio relativo ai titoli della ricorrente;

d) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo per l'interesse della ricorrente;

**nonché per l'accertamento:**

e) del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i punti per il servizio prestato presso la scuola paritaria Leone XIII di Milano dal dall'1/9/2008 al 22/11/2008 e dal 9/2/2009 al 21/3/2009.

**FATTO**

La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con OM n. 60/2020 e Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 finalizzata alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nel caso di specie per la GPS per la provincia di Venezia, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, relativamente alle classi di concorso AB24 e AC24.

All'esito della suddetta procedura la ricorrente è stata collocata al 19° posto con 118,50 punti (titolo accesso 33,00 p. – ulteriori titoli 9,50 p. – titoli artistici 0 p. – titoli servizio 76,00 p. – totali 118,50 p.) per la classe di concorso AB24 ed al 11° posto con 104,50 punti (titolo accesso 33,00 p. – ulteriori titoli 9,50 p. – titoli artistici 0 p. – titoli servizio 62,00 p. – totali 104,50 p.) per la classe di concorso AC24, della graduatoria definitiva approvata per i posti disponibili nella provincia di Venezia.

Visionato il punteggio attribuitole, la dott.ssa Vitale accertava che non le erano stati assegnati tutti i punti che le sarebbero spettati per i periodi di servizio prestati presso la scuola paritaria Leone XIII di Milano dal dall'1/9/2008 al 22/11/2008 e dal 9/2/2009 al 21/3/2009, precisamente non venivano conteggiati ai fini dell'assegnazione del punteggio

relativo ai titoli di servizio ben 124 giorni ( $83 + 41 = 124$ ), e, conseguentemente, le venivano ingiustamente sottratti 8 punti per la classe di concorso AB24 e 4 punti per la classe di concorso AC24.

Avverso l'erronea assegnazione del punteggio ed il posizionamento in graduatoria, la ricorrente presentava reclamo lamentando la mancata attribuzione dei punti relativi ai titoli di servizio da essa presentati, rivendicando un punteggio per i titoli pari a 84 anzicchè 76 per quanto riguarda la classe di concorso AB24 e di 66 e non di 62 per la classe di concorso AC24.

Il suddetto reclamo non otteneva riscontro da parte dell'Amministrazione la quale non provvedeva a rettificare i punteggi erroneamente assegnati alla ricorrente.

Sicché, la dott.ssa Vitali, preso atto dell'omessa rettifica della graduatoria e residuandole, quale ultimo mezzo utile al fine di ottenere l'annullamento, in parte qua, della GPS della provincia di Venezia, il ricorso giurisdizionale dinanzi codesto on.le TAR, notificava, **in data 13 ottobre 2020, istanza di accesso agli atti per ottenere i dati anagrafici e di residenza dei candidati identificati come controinteressati**.

L'Amministrazione scolastica **ignorava** tale istanza di accesso, sicché **in data 27 ottobre 2020 la ricorrente notificava un ulteriore sollecito rappresentando l'urgenza correlata all'oggetto dell'accesso e fornendo un nuovo termine di 3 giorni per provvedere**.

Anche tale ultimo sollecito rimaneva **senza riscontro** con la conseguenza che, alla data di scadenza del presente ricorso, la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di poter notificare tale atto ad almeno un controinteressato; pertanto, si anticipa la richiesta di rimessione in termini ex art. 37 CPA, nonché l'istanza istruttoria volta ad ottenere da parte dell'Amministrazione i dati anagrafici e di residenza di almeno un

controinteressato al fine di poter integrare il contraddittorio ai sensi di legge, anche attraverso la notifica per pubblici proclami.

In queste condizioni avverso i provvedimenti in questa sede impugnati si deducono i seguenti

### **MOTIVI**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI PER LE GRADUATORIE PROVINCIALI DI II FASCIA PER LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 15 DELL'O.M. N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, OMESSA ISTRUTTORIA, OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI IN POSSESSO DELLA RICORRENTE.**

Come già detto nella narrativa che precede, l'amministrazione ha riconosciuto in favore della ricorrente nella procedura per cui è causa punti 76 (classe di concorso AB24) e 62 (classe di concorso AC24) per il totale dei titoli di servizio da essa posseduti.

A mente dell'art. 8, comma 4, dell'OM n. 60/2020, che disciplina la procedura in parola, il computo dei titoli dichiarati dai partecipanti è proposto dal sistema informatico, pur non avendo cognizione della attribuzione dei punteggi effettuata da parte del predetto sistema, è lecito presumere che non siano stati attribuiti in favore della ricorrente i punteggi relativi ai seguenti titoli di servizio:

1) servizio prestato su classe di concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso Istituto paritario Leone XIII (Liceo classico e scientifico) di Milano periodo di servizio dal 01/09/2008 al 22/11/2008 pari ad 83 giorni (vedasi pagina

10 della domanda inserita dalla ricorrente);

2) servizio prestato su classe di concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso Istituto paritario Leone XIII (Liceo classico e scientifico) di Milano periodo di servizio dal 09/02/2009 al 21/03/2009 pari a 41 giorni (vedasi pagina 16 della domanda inserita dalla ricorrente).

Orbene, come risulta dalla tabella di valutazione richiamata in rubrica, i titoli di servizio sopraindicati erano tutti da valutare, in quanto espressamente previsti al punto C.1, e, precisamente avrebbero dovuto essere assegnati alla dott.ssa Vitale ulteriori 8 punti per la classe di concorso AB24 e, conseguentemente, ulteriori 4 punti per la classe di concorso AC24.

Infatti, il punto C.1, lett. a), della Tabella titoli A/4 prevede espressamente l'assegnazione (sino a un massimo per ciascun anno scolastico di 12 punti), per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni, **di 2 punti per il servizio prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.**

Sicché, per i due periodi di servizio prestati dalla ricorrente presso l'Istituto paritario Leone XIII (Liceo classico e scientifico) di Milano andavano riconosciuti, complessivamente, 8 punti (6 punti per gli 83 giorni di servizio dal 01/09/2008 al 22/11/2008 e 2 punti per i 41 giorni dal 09/02/2009 al 21/03/2009).

Inoltre, l'omessa valutazione di tali periodi ha comportato la mancata attribuzione di 4 punti anche per la classe di concorso AC24, in quanto al punto C.2, lett. a), della Tabella titoli in parola è stabilito che sono attribuiti (sino a un massimo per ciascun anno scolastico di 6 punti), per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, **1 punto per il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso** o su altro posto

anche di altro grado **nelle scuole del sistema nazionale di istruzione**. In altre parole, l'omesso riconoscimento dei periodi servizio prestati dalla ricorrente presso l'Istituto paritario Leone XIII (Liceo classico e scientifico) di Milano sulla classe di concorso AB24 ha determinato anche la mancata attribuzione di 4 punti su altra classe di concorso e, precisamente, sulla classe di concorso AC24.

È evidente che il servizio prestato dalla ricorrente presso il suddetto Istituto rientra tra i titoli di servizio valutabili previsti dalla Tabella titoli A/4 essendo stato svolto presso una scuola del servizio nazionale di istruzione e che, pertanto, la mancata valutazione dei titoli sia da imputarsi ad un errore di processazione della domanda da parte del sistema informatico a ciò preposto, **ciò anche in considerazione del fatto che tutti gli ulteriori periodi di servizio presentati dalla ricorrente sono stati correttamente valutati.**

Non vi è quindi dubbio che l'Amministrazione, nel redigere la graduatoria definitiva, abbia ingiustamente ridotto il punteggio riconosciuto alla ricorrente omettendo di valutarle tutti i titoli in suo possesso e, conseguentemente collocandola in una posizione inferiore rispetto a quella che le sarebbe spettata, laddove le fossero stati riconosciuti tutti i titoli di servizio posseduti.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede che l'On. Tar adito disponga, nei confronti dell'amministrazione resistente, l'ordine di acquisizione di tutti i documenti relativi alla ricorrente nell'ambito della procedura concorsuale per cui è causa e con particolare riguardo alla sua scheda di valutazione, nonché di depositare i dati anagrafici e di residenza di almeno un dei seguenti candidati individuati quali controinteressati: Dell'Oro Elisabetta AB24 posizione n. 18 – Dainese Antonio AC24 posizione n. 10.

Con espressa riserva di formulare motivi aggiunti all'esito del deposito della suindicata documentazione.

### **ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI**

Come anticipato in fatto la ricorrente, che non è a conoscenza dei dati anagrafici e di residenza di almeno un candidato posto in posizione superiore rispetto a lei in graduatoria, non è stata posta nelle condizioni dall'Amministrazione di poter notificare il presente ricorso ad almeno uno dei controinteressati.

La dott.ssa Vitale ha, infatti, notificato all'USR Veneto ed all'USP di Venezia, **in data 13 ottobre 2020**, istanza di accesso agli atti al fine di ottenere la comunicazione dei dati di almeno un controinteressato, specificando che la richiesta era necessaria per garantire la pienezza del contraddittorio in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale.

Ebbene, la suddetta istanza rimaneva inevasa ed in data **27 ottobre 2020**, la ricorrente sollecitava nuovamente l'Amministrazione rappresentando l'imminente scadenza dei termini processuali per la notifica del ricorso e la conseguente urgenza ad ottenere le informazioni richieste.

**Ad oggi anche tale ultimo sollecito non ha ottenuto alcun riscontro.**

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, si fa istanza affinché codesto On.le TAR, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'artt. 44, comma 4° e 37 CPA, voglia disporre la remissione in termini, fissando per il ricorrente un termine perentorio per consentire la notifica ai soggetti controinteressati.

### **AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI**

#### **PROCLAMI**

Ferma la richiesta di remissione in termini che precede, si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura concorsuale potenzialmente

controinteressati nel presente ricorso, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR e dell'USR Veneto.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle richieste istruttorie, con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese processuali da distrarsi in favore degli avv.ti antistatari.

La presente controversia è soggetta a CU pari ad €. 325,00 in quanto verte in materia di pubblico impiego

Napoli – Venezia, lì 3/11/2020

Avv. Ezio Maria Zuppardi

Avv. Riccardo Ferretti